



UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

IL RETTORE

Vista	la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista	la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto	il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
Visto	il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto	il D.M. 23 dicembre 1999 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto	il D.M. 4 agosto 2000 relativo alla determinazione delle classi universitarie;
Visto	il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari;
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
Visto	il verbale del n. 53 del 17 settembre 2001 con il quale il Consiglio della Facoltà di Farmacia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Tecnologie dei Prodotti Cosmetici (Classe 24) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
Visto	il verbale del 22 maggio 2002 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Tecnologie dei Prodotti Cosmetici (Classe 24) di seguito riportato:

Art. 1 - Periodi didattici, articolazione in moduli dei Corsi di Insegnamento e attività formative

L'attività didattica nella Facoltà di Farmacia è suddivisa in quattro trimestri. L'ultima settimana di ciascun trimestre è riservata alle prove di esame. Il trimestre estivo, luglio-settembre è di norma riservato a moduli di insegnamenti tenuti mediante docenza laica od estera o a corsi intensivi.

Le attività formative organizzate e previste dalla Facoltà di Farmacia sono: Corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività di tutorato, attività di tirocinio, attività di stage fatte anche all'estero, attività di tirocinio, attività esercitazionali attività per l'espletamento della tesi, corsi intensivi, corsi intensivi esercitazionali.

Ciascun insegnamento è costituito da un modulo, unità didattica di 5 crediti. Ogni credito corrisponde ad 8 ore di lezione frontale ovvero a 12 ore di esercitazione ed esperienze di laboratorio.

Ogni modulo è oggetto di prova di esame e di voto. Per ciascun modulo è nominata una commissione di esame.

I moduli costituiti con un numero di crediti inferiore a 5 possono costituire unità didattiche indipendenti soggette a valutazione autonoma o unità didattiche integrative di moduli di riferimento assieme a questi valutate.

I moduli che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I moduli di insegnamento che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I moduli che prevedono più di sei ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

Art. 2 – Ammissione al Corso di laurea e obblighi formativi aggiuntivi

Il Corso di Laurea in Tecnologie dei Prodotti cosmetici ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza dei metodi e contenuti scientifici e una adeguata acquisizione di specifiche conoscenze professionali. I requisiti per l'iscrizione al corso di laurea sono: 1. possesso del diploma di scuola di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 2. Possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale e frequenza con esito positivo di un corso annuale integrativo; 3. Possesso di un titolo di studio, conseguito anche all'estero e ritenuto idoneo.

Non è prevista alcuna verifica della preparazione iniziale e non saranno preventivamente accertate eventuali carenze formative. Queste, invece, saranno evidenziate al Consiglio di Corso di Laurea direttamente dai singoli docenti degli insegnamenti del primo anno. Su proposta di questi il Consiglio di Corso di Laurea attiverà iniziative di recupero. Questi costituiranno obblighi formativi aggiuntivi per lo studente.

Art. 3 - Passaggi tra Corsi di studio all'interno dell'Ateneo e trasferimenti da altro Ateneo

Il Consiglio di Corso di Laurea in Tecnologie dei Prodotti cosmetici accetta trasferimenti solo sui nuovi ordinamenti didattici

Una commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea, valuta tutte le richieste di passaggio di corso di laurea e di trasferimento da altra Università su corsi di laurea della Facoltà di Farmacia.

Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe solo se il numero degli iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione in quel corso di laurea.

Le domande di trasferimento e di passaggio dovranno essere prodotte tra l'1 giugno ed il 31 agosto di ciascun anno. Il Consiglio di Corso di Laurea delibererà in merito alle richieste prima dell'inizio del primo trimestre delle lezioni.

Gli studenti iscritti al primo anno possono presentare domanda di passaggio da un corso di laurea ad un altro, interni alla Facoltà in qualsiasi momento dell'anno accademico. L'accoglimento dell'istanza implica l'immediato passaggio al nuovo corso di laurea a decorrere dal primo trimestre successivo alla delibera del Consiglio di Corso di Laurea. L'accoglimento dell'istanza è soggetta al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3 del presente articolo.

Lo studente che ottiene il passaggio ad un altro corso di laurea o il trasferimento viene iscritto ad un anno del nuovo corso di studi come definito dall'Art. 7 del presente regolamento. Si applicano, ove necessario i criteri stabiliti nell'art. 4 del presente regolamento. Allo studente conseguentemente viene attribuita la qualifica di studente regolarmente in corso, di studente fuori corso o di studente non regolarmente in corso.

Alla domanda intesa ad ottenere la nulla osta al trasferimento a questo corso di laurea da altro ateneo o il passaggio di corso di laurea deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, le denominazioni ed i contenuti delle singole attività formative per le quali ha acquisito crediti e di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento degli esami di profitto e la votazione riportata.

1. PASSAGGI TRA CORSI DI STUDIO ALL'INTERNO DELLA FACOLTA'

I passaggi di corso di laurea all'interno della facoltà, tra lauree triennali o lauree specialistiche e comunque dalle prime alle seconde o viceversa prevedono il riconoscimento totale o parziale di crediti conseguiti dallo studente in un corso di studio per l'iscrizione in un altro corso di studio. Il riconoscimento dei crediti avviene nell'ambito degli stessi raggruppamenti disciplinari, sulla base di insegnamenti modulari aventi analoghi contenuti e finalità. Eventuali moduli non riconoscibili vengono attribuiti come moduli a scelta dello studente oppure eccedenti, validi ai fini della valutazione finale, pur sen non compresi nei 180 crediti previsti per il corso di laurea. Il possesso di una laurea triennale rilasciata dalla Facoltà di Farmacia consente l'iscrizione alle lauree specialistiche della Facoltà, previo riconoscimento totale o parziale dei crediti conseguiti nel corso di studio sulla base delle modalità qui espresse. I passaggi di cui trattasi non hanno limitazione numerica.

2. PASSAGGI DA CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALL'UNIVERSITA E TRASFERIMENTI DA ALTRA UNIVERSITA'

I crediti di moduli o insegnamenti acquisiti dallo studente nel corso di studio di partenza vengono riconosciuti nell'ambito degli stessi raggruppamenti disciplinari, valutando i loro contenuti e le finalità degli stessi. Ove necessario si applicano i criteri previsti nel successivo art. 4 e nel successivo art.7 del presente regolamento.

Art. 4 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario

Al Corso di Laurea in Tecnologie dei Prodotti cosmetici possono iscriversi ad anni successivi al primo richiedenti che posseggano un titolo di studio universitario Il riconoscimento parziale o totale di ciascuna attività formativa sostenuta per l'acquisizione del titolo di studio posseduto è legata alla tipologia della stessa, al raggruppamento disciplinare cui appartiene ai contenuti ed alle finalità della stessa. La Commissione nominata per i passaggi ed i trasferimenti istruisce le pratiche relative convertendo gli insegnamenti già acquisiti dal richiedente nel titolo di studio universitario conseguito in crediti ed attività formative del corso laurea richiesto. La Commissione esamina le istanze prodotte tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Gli esami sostenuti dallo studente sono attribuiti al settore scientifico disciplinare
- b) Gli esami sostenuti dallo studente sono attribuiti al tipo di attività formativa "di base, caratterizzante, affine o integrativa, a scelta dello studente, relativa alla prova finale e lingua inglese, altre attività formative
- c) Gli esami sostenuti vengono, quindi attribuiti all'ambito disciplinare
- d) Si verifica fino a che punto la carriera dello studente soddisfa i minimi ministeriali
- e) Sulla base della attribuzione precedente vengono convalidati gli esami sostenuti ed al richiedente viene attribuita l'iscrizione ad un anno del nuovo corso di laurea
- f) Gli insegnamenti sostenuti dallo studente nel precedente corso di studi e non riconosciuti costituiscono insegnamenti eccedenti l'offerta didattica dei 180 crediti. Ad essi viene attribuito un valore in crediti al fine di contribuire alla formulazione del voto finale di laurea attraverso la determinazione del valore medio del credito dello studente. Gli insegnamenti sostenuti ma non riconosciuti equivalenti a quelli del piano di studio possono anche essere attribuiti come "a scelta dello studente" o come "altre attività formative" al massimo per il numero di crediti per questi previsto dall'ordinamento di corso di laurea.

Le istanze vengono poi approvate dal Consiglio di Corso di Laurea in Tecnologie dei Prodotti cosmetici che attribuisce la convalida degli insegnamenti possibili e l'anno di corso a cui il richiedente viene iscritto. Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe solo se il numero degli iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione in quel corso di studio.

L'accoglimento dell'istanza è subordinata al possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, come richiesto per l'iscrizione al corso di laurea nell'art. 2 del presente regolamento. Il Consiglio di Corso di studio delibera l'iscrizione all'opportuno anno di corso e la qualifica dello studente come studente in corso, studente fuori corso o studente non regolarmente in corso.

La domanda per l'iscrizione ad anni successivi al primo va presentata tra l'1 giugno ed il 31 agosto e ad essa va allegata la certificazione o l'autocertificazione del titolo di studio posseduto, dell'anno di immatricolazione e dei contenuti delle attività formative per cui il richiedente ha acquisito i crediti di cui chiede il riconoscimento. La certificazione deve contenere le date degli esami di profitto nonché la votazione riportata.

Il Consiglio di Corso di Laurea espletterà le operazioni di cui all'art. 3 e 4 secondo il seguente ordine: 1. Passaggi di Corso di laurea all'interno della Facoltà; 2. Passaggi da Corsi di laurea dell'ateneo; 3. Trasferimenti da altro ateneo; 4. Iscrizioni ad anni successivi al primo di richiedenti in possesso di un titolo di studio universitario.

Art. 5 – Crediti formativi

Ad ogni attività formativa è associata un adeguato numero di crediti formativi. Questo definisce la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative come previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro dello studente ed in un anno accademico si richiede allo studente l'acquisizione media di 60 crediti. Il superamento dell'esame relativo all'attività formativa singola o integrata consente allo studente di acquisire i corrispondenti crediti.

Ogni credito corrisponde a 8 ore di lezione frontale. Nel caso di attività formative che richiedono attività di laboratorio un credito corrisponde a 12 ore di attività didattica.

Art. 6 – Valutazione e verifiche del profitto delle singole attività formative. Commissioni degli esami di profitto

Per tutte le attività formative adottate nel presente regolamento didattico di corso di laurea è obbligatoria la verifica mediante esame e la valutazione del profitto è espressa mediante voto in 30-esimi.

Le modalità di accertamento del profitto per ciascuna singola unità didattica possono prevedere prove scritte o orali intermedie che sono comunicate dal docente agli studenti all'inizio del corso e di cui la commissione d'esame tiene conto nella valutazione.

Il profitto in via definitiva è accertato da una commissione nominata dal presidente di Consiglio di Corso di Laurea e ove questo non fosse costituito dal Preside della Facoltà sentito il titolare dell'insegnamento, attraverso una prova orale o attraverso una prova scritta ed una prova orale. La commissione è composta dal titolare del corso di insegnamento che funge da presidente e da un membro, docente di disciplina dello stesso raggruppamento disciplinare o raggruppamento affine. Possono far parte delle commissioni di esame i docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento anche se di altra Facoltà dell'ateneo nonché i cultori della materia. Nel caso di indisponibilità documentata del presidente della commissione dell'esame di profitto il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea provvede a nominare un sostituto. La responsabilità della valutazione finale è collegiale. Il voto è espresso in 30-esimi. L'esame è superato quando lo studente consegue una votazione superiore a 18 trentesimi.

Le prove di accertamento del profitto con esito negativo non comportano annotazione di voto ma eventualmente quelle di ritirato o respinto. Questo esito non influisce sulla carriera universitaria dello studente né sul voto finale di laurea.

Gli studenti che non superano le prove di esame alla fine del trimestre in cui l'insegnamento è previsto sono ammessi ad una nuova prova di esame nella sessione di esame del quarto trimestre.

Gli studenti fuori corso possono usufruire di due appelli straordinari ad essi esclusivamente riservati da tenersi nei mesi di gennaio e maggio e da concordarsi caso per caso con il docente di ciascuna disciplina.

I calendari delle prove di esame sono fissati su proposta dei singoli docenti dal Preside che ha la responsabilità di pubblicizzarli mediante affissione all'albo ed eventualmente per via telematica almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni di esame.

Il Consiglio di Corso di Laurea può istituire corsi di recupero obbligatori nel quarto trimestre per gli studenti in difetto di esami. Il Consiglio di Corso di Laurea può disporre una sessione straordinaria di esami per tutti gli insegnamenti alla fine del III trimestre.

Art. 7 – Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso” e “fuori corso”

1) L'iscrizione dello studente all'anno di corso successivo come “Studente regolarmente in corso” richiede che lo stesso abbia conseguito il 35% dei crediti previsti dall'ordinamento didattico per gli anni precedenti.

2) Lo studente che, come dal punto 1, non abbia acquisito i requisiti per l'iscrizione come studente regolarmente in corso all'anno successivo è comunque iscritto all'anno successivo come studente “non regolarmente in corso”. Resterà nella condizione di studente non regolarmente in corso fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato “regolarmente in corso” o non venga a trovarsi nella condizione di “fuori corso”.

3) Viene considerato “fuori corso” lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo.

Fatte salve le propedeuticità in essere gli studenti non regolarmente in corso frequentano le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostengono le relative prove di accertamento del profitto.

Gli studenti fuori corso e gli studenti “non regolarmente in corso” sono oggetto di specifiche attività di tutorato e possono fruire di specifiche attività intensive di tipo esercitazionale.

Gli studenti fuori corso e quelli non regolarmente in corso sostengono gli esami di profitto nei normali appelli alla fine dei trimestri e per le discipline previste nel trimestre.

Art. 8 – Propedeuticità e frequenza dei Corsi

Le propedeuticità sono individuate dalle cadenze annuali e trimestrali per discipline appartenenti allo stesso raggruppamento. Per le discipline appartenenti allo stesso ambito disciplinare le propedeuticità sono dettate dalla loro successione nei periodi didattici. Per discipline di ambiti diversi le propedeuticità verranno successivamente fissate dal Consiglio di Corso di studio.

La frequenza dei moduli di cui ogni insegnamento è costituito è obbligatoria. I docenti dei singoli insegnamenti accerteranno nei modi che riterranno opportuni la frequenza degli studenti e al termine delle lezioni rilasceranno la corrispondente firma di frequenza che consente l'accesso alle prove di esame. L'obbligo di frequenza si intende assolto quando lo studente ha frequentato l'80% delle lezioni di un modulo.

Art. 9 – Prove finale per il conseguimento del titolo di studio e valutazione finale

La prova finale è costituita dalla elaborazione di una tesi compilativa su temi di ricerca avanzati di una disciplina di cui ha sostenuto l'esame. Alternativamente la tesi può avere valenza sperimentale e può essere preparata in un laboratorio di ricerca di un Dipartimento presso cui lo studente viene accreditato dal Consiglio di Corso di Laurea. La tesi è proposta e seguita da un docente della Facoltà che funge da relatore in Commissione di Laurea. Il Consiglio di Corso di Laurea assegna la tesi e nomina un controrelatore.

Lo studente può presentarsi all'esame di laurea quando ha acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico meno quelli previsti per la prova finale.

La preparazione della prova finale può prevedere una attività di laboratorio di cui la commissione di esame di laurea tiene conto nella valutazione. La Commissione di Laurea valuta la prova finale ed il superamento della prova consente l'acquisizione dei crediti necessari per raggiungere il numero complessivo dei 180 crediti richiesti per il conseguimento della laurea.

La Commissione è composta da 7 membri di cui almeno 5 responsabili di insegnamento nella Facoltà di Farmacia ed è nominata dal Presidente del Consiglio del corso di laurea e ove questo non fosse costituito dal Preside della Facoltà. Possono far parte della Commissione di Laurea docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati, stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla Facoltà o ad altra Facoltà dell'ateneo.

La sessione ordinaria di laurea è prevista dal Consiglio di Corso di Laurea nel mese di ottobre di ciascun anno.

Sessioni di laurea straordinarie possono essere fissate all'occorrenza dal Consiglio di Corso di studio.

Il voto di laurea è espresso in centodecimi. Il valore medio di un credito conseguito dallo studente espresso in 30-esimi e convertito in centodecimi costituisce base della valutazione per la commissione.

Allo scopo: -La sommatoria dei prodotti del voto riportato in ogni singolo modulo per i crediti relativi viene divisa per il numero dei crediti conseguiti. Si ottiene così il valore medio di un credito come conseguito dallo studente espresso in trentesimi; questo viene convertito in centodecimi dividendolo per 3 e moltiplicandolo per 11.

La Commissione di Laurea utilizzerà il valore, così calcolato, preventivamente addizionato di 0,2 punti per ogni annotazione di lode riportata nell'esito degli esami di profitto, come base per l'espressione del voto finale di laurea.

Alla prova finale, è attribuito un massimo di 11,9 punti espressi in centodecimi che si sommano al precedente valore medio base per credito per costituire il voto finale di laurea. Il punteggio relativo alla prova finale è determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dai commissari e pari ad un massimo di 1,7 punti.

Il presidente della Commissione di Laurea potrà proporre la lode quando la valutazione dello studente è di 110/110 e almeno in tre attività formative previste dal percorso formativo abbia riportato la votazione di 30 e lode. La lode è attribuita all'unanimità.

La proclamazione in forma pubblica è contestuale alla seduta di laurea al termine delle prove finali.

Art. 10 – Tutorato, piani di studio e tirocini

A) TUTORATO

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea affida entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni ogni studente iscritto al primo anno ad un professore o ricercatore afferente al corso di studio (docente-tutor) che lo seguirà e ne consiglierà le scelte per tutta la carriera universitaria. Sono esonerati dalle attività di tutorato il Preside, il Presidente di Consiglio di Corso di Laurea ed il Direttore della Scuola di Specializzazione. L'orario di ricevimento per il tutorato coincide con l'orario del ricevimento degli studenti del docente-tutor. Lo studente del primo anno è tenuto ad incontrare il proprio tutor almeno due volte.

B) TIROCINI

All'ultimo anno del corso di laurea ogni studente può accedere ad esperienze di tirocinio presso Enti o Industrie Farmaceutiche. Allo scopo il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea nominerà una Commissione permanente che proporrà agli studenti le offerte disponibili e regolerà e indirizzerà le richieste degli studenti.

C) PIANO DI STUDIO

Il percorso formativo è comune a tutti gli studenti ed è quello indicato dall'ordinamento del corso di laurea. Entro il 30 settembre del primo anno di corso e successivamente entro il 31 agosto di ciascun anno di corso gli studenti possono presentare alla Segreteria Studenti della facoltà di Farmacia un piano di studio che individui gli insegnamenti a scelta dello studente ed eventuali insegnamenti aggiuntivi che lo studente ritenga utili per la propria formazione. Gli insegnamenti aggiuntivi che eccedono la proposta didattica del Corso di Laurea contribuiscono alla costituzione della media ponderata su cui la Commissione di esame di laurea baserà la valutazione finale. Nello stesso piano di studi lo studente dovrà fare anche l'eventuale opzione per la frequenza nella qualità di studente con impegno a tempo parziale.

Lo studente che sceglie questo percorso formativo deve produrre un piano di studi individuale a partire dall'anno di corso a cui viene iscritto, fino a completamento dei 180 crediti come previsto dal successivo articolo 11. I piani di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di Laurea, a seguito di istruzione di apposita Commissione.

Art. 11 – Studenti non a tempo pieno

Lo studente può autonomamente richiedere di seguire un percorso formativo con impegno "non a tempo pieno".

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo corso di laurea riservato agli studenti non a tempo pieno, indicando l'anno di percorso formativo per studenti "non a tempo pieno" a cui chiede di essere iscritto.

Lo studente impegnato "non a tempo pieno" negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo corso di studi riservato agli studenti a tempo pieno, indicando l'anno di corso di studio del nuovo percorso a cui chiede di essere iscritto.

L'anno di corso a cui lo studente viene iscritto è determinato dal rapporto tra il numero dei crediti conseguiti ed il numero minimo dei crediti per anno previsti (30), addizionato di 1. Il risultato è approssimato al numero intero superiore se la prima cifra decimale è 5 o maggiore di 5, diversamente si approssima al numero intero inferiore. Lo stesso rapporto costituisce la base per l'individuazione dell'anno di iscrizione nel passaggio dal percorso formativo dello studente con impegno non a tempo pieno al percorso dello studente con impegno a tempo pieno.

L'ordinamento degli studi per gli studenti non a tempo pieno è determinato dal piano di studio individuale presentato dallo studente come stabilito dall'art. 10 del presente regolamento ed approvato dal Consiglio di Corso di Laurea.

Il piano di studio, elaborato a partire dall'anno a cui lo studente viene iscritto deve contenere tutte le attività formative di cui lo studente non ha acquisito i crediti e previste dal percorso formativo degli studenti "con impegno a tempo pieno", distribuite secondo il loro ordine fino al completamento dei crediti previsti per il conseguimento della laurea.

Le diverse attività formative saranno distribuite per ciascun anno del corso di laurea in maniera tale che ogni anno del percorso formativo sia caratterizzato da un minimo di 30 ad un massimo di 40 crediti.

Lo studente con impegno non a tempo pieno che acquisisce il 35% dei crediti previsti dal piano di studio individuale per gli anni precedenti si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" regolarmente in corso.

Lo studente che non acquisisce il 35% dei crediti previsti dal piano di studio individuale per gli anni precedenti si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" non regolarmente in corso.

Lo studente con impegno non a tempo pieno che dopo gli anni di corso di laurea previsti dal proprio piano di studio non ha conseguito il titolo di studio è considerato fuori corso.

Lo studente con impegno non a tempo pieno presenta il proprio piano di studi entro il 31 agosto di ciascun anno. Gli studenti iscritti al primo anno presentano il proprio piano di studi entro il 30 settembre.

La Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea può istituire per gli studenti con impegno non a tempo pieno dei corsi intensivi di tipo esercitazionale tenuti da docenti della Facoltà o da esercitatori appositamente reclutati da tenere anche in orari serali.

Le sessioni di esame sono quelle previste per gli studenti con impegno a tempo pieno.

Art. 12 – Didattica esercitazionale

Al fine di favorire il percorso didattico dello studente con impegno a tempo pieno e con impegno non a tempo pieno la Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Scienza della Nutrizione, può istituire dei corsi intensivi di tipo esercitazionale che integrino l'attività normale di moduli didattici che lo richiedano. I corsi esercitazionali possono essere tenuti da docenti della Facoltà o da personale appositamente reclutato secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13 – Altre attività formative

Lo studente nel piano di studi presenterà la richiesta di riconoscimento delle attività formative autonomamente possedute.

La Commissione che esamina i piani di studio attribuisce alle attività proposte dallo studente un numero di crediti non superiore a quelli previsti dall'ordinamento del corso di laurea. Una Commissione, appositamente nominata dal Presidente di Consiglio di Corso di Laurea a seguito di un colloquio con lo studente valuta le stesse attività in trentesimi. Questo colloquio viene regolarmente registrato sul registro dei verbali d'esame e sul libretto dello studente e contribuisce a costituire il punteggio di base per il voto finale di laurea.

Lo studente è comunque tenuto ad integrare fino al numero di crediti previsto dall'ordinamento del corso di studi i crediti eventualmente mancanti con attività proposte dal Consiglio di Corso di Laurea o comunque preventivamente autorizzate dallo stesso.

La Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea offrirà agli studenti come altre attività formative moduli didattici di discipline attinenti il corso di laurea o di una seconda lingua europea.

Art. 14 – Modalità di accertamento della conoscenza della Lingua dell'Unione Europea diversa dall'Italiano

La lingua europea prevista dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Farmacia è la lingua Inglese.

I crediti corrispondenti a questo insegnamento verranno attribuiti allo studente previo superamento di un esame di verifica del profitto che si svolge con le stesse modalità previste per tutte le altre discipline.

Art. 15 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Gli studenti della Facoltà di Farmacia possono svolgere parte dei loro studi in Università estere con cui l'Università della Calabria ha stipulato accordi.

Lo studente interessato a svolgere all'estero alcune attività formative ne fa richiesta al Consiglio di Corso di Laurea in tempo utile corredando l'istanza di debita documentazione relativa alle modalità di svolgimento della attività stessa (denominazione dell'attività, numero di crediti, contenuti dell'attività formativa da seguire all'estero, ore di lezione e di esercitazione, accertamento del profitto). Il Consiglio di Corso di Laurea entro 45 giorni dalla richiesta delibera approvando o meno la richiesta con motivazione ed eventualmente definisce le corrispondenze disciplinari, i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Il Consiglio di Corso di Laurea individua nel proprio ambito un docente che svolga azione di tutorato a favore dello studente che segua attività formative in una Università estera.

Lo studente che è stato autorizzato dal Consiglio di Corso di Laurea a seguire in Università estera attività formative presenta, ad attività espletate, la relativa documentazione rilasciata dalla Università estera. Sulla base di questa il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento delle frequenze delle attività formative dell'esito dell'accertamento del profitto riconducendole ad attività formative previste nel piano di studi dello studente.

Art. 16 – Il regolamento didattico di Corso di Laurea – Manifesto annuale degli studi

Il regolamento di Corso di Laurea sarà aggiornato dal Consiglio di Corso di Laurea con periodicità triennale e ove necessari annuale. In queste occasioni saranno verificate le non obsolescenze dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di otto anni prima. Ove necessario questi crediti con contenuti dichiarati dal Consiglio obsoleti saranno cancellati dalla carriera dello studente e ritenuti come non acquisiti. Analogamente saranno ritenute come non acquisite le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti siano dichiarati dal Consiglio di Corso di Laurea obsoleti.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea ai fini della definizione del manifesto annuale degli studi individua l'offerta di attività formative per l'anno accademico successivo, la distribuzione di tali attività tra i diversi trimestri, i piani di studio ufficiali, i termini e le modalità di presentazione dei piani di studio individuali e rende disponibili i programmi dei corsi di insegnamento.

Art. 17 – Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione all'Università della Calabria per un nuovo corso di studio con il riconoscimento della precedente carriera. Lo studente non può essere iscritto a due corsi di studio.

Art. 18 – Opzioni di passaggio a Corsi di Laurea triennali

- 1) Agli Studenti iscritti, alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici nuovi e che intendono proseguire gli studi secondo il precedente ordinamento è assicurata la prosecuzione dei corsi di studio ed il conseguimento dei rispettivi titoli. In questi casi si applica la disciplina degli ordinamenti previgenti al presente regolamento.
- 2) Le opzioni di passaggio al Corso di Laurea in Scienza della Nutrizione della nutrizione da parte degli studenti iscritti ai diplomi già attivi presso la Facoltà e dagli altri corsi di laurea sono regolamentate dai seguenti criteri:
 - a) Gli esami sostenuti dallo studente sono attribuiti al settore scientifico disciplinare e quindi all'ambito disciplinare ed ogni singola attività formativa viene convertita in crediti.
 - b) Gli esami sostenuti dallo studente inquadrati negli opportuni ambiti disciplinari sono successivamente attribuiti al tipo di attività formativa "di base, caratterizzante, affine o integrativa, a scelta dello studente, relativa alla prova finale e lingua inglese, altre attività formative".
 - c) Si verifica fino a che punto la carriera dello studente con i crediti acquisiti soddisfa i minimi ministeriali
 - d) Sulla base della attribuzione precedente vengono convalidati gli esami sostenuti ed al richiedente viene attribuita l'iscrizione ad un anno del nuovo Corso di Laurea
 - e) Gli insegnamenti sostenuti dallo studente nel precedente corso di studi e non riconosciuti costituiscono insegnamenti eccedenti l'offerta didattica dei 180 crediti. Ad essi viene attribuito un valore in crediti al fine di contribuire alla formulazione del voto finale di laurea attraverso la determinazione del valore medio del credito dello studente. Gli insegnamenti sostenuti ma non riconosciuti equivalenti a quelli del piano di studio possono anche essere attribuiti come "a scelta dello studente" o come "altre attività formative" al massimo per il numero di crediti per questi previsto dall'ordinamento di Corso di Laurea.

Le istanze vengono poi approvate dal Consiglio di Corso di Laurea che attribuisce la convalida degli insegnamenti e l'anno di corso a cui il richiedente viene iscritto. Per l'anno accademico 2001/2002 gli studenti potranno presentare istanza di opzione entro la data che fisserà successivamente la Facoltà; negli anni successivi la domanda di opzione potrà essere presentata dall'1 giugno al 31 agosto.

Per l'anno accademico 2001/2002 gli studenti potranno presentare istanza di opzione entro la data che fisserà successivamente la Facoltà; negli anni successivi la domanda di opzione potrà essere presentata dall'1 giugno al 31 agosto.

Art.19 – Norme transitorie

- 1) Per l'avvio dell'anno accademico 2001-02, i passaggi ed i trasferimenti e le iscrizioni ad anni successivi al primo ai corsi di laurea della Facoltà di Farmacia sono regolati dalle scadenze previste dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.
- 2) La Facoltà di Farmacia consentirà agli studenti che sono iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici di continuare e concludere gli studi secondo il previgente regolamento. Gli studenti hanno, tuttavia la facoltà di esprimere opzione per l'iscrizione ai corsi di studio della Facoltà relativi ai nuovi ordinamenti.
- 3) Il Consiglio di Corso di Laurea predisporrà nel corso dell'a.a. 2001/02 un apposito piano di studio da proporre agli studenti non a tempo pieno.
- 4) Gli obiettivi formativi specifici, i contenuti, i crediti e le propedeuticità di attività formativa verranno elaborati dal Consiglio di Corso di Laurea e riportati sulla Guida dello studente. ogni

Insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Tecnologie dei Prodotti Cosmetici

Matematica	MAT/06	1 modulo 3 CFU
Fisica sperimentale	FIS/01	1 modulo 3 CFU
Anatomia Umana	BIO/16	1 modulo 5 CFU
Chimica Generale ed Inorganica I	CHIM/03	1 modulo 5 CFU
Chimica Generale ed Inorganica II	CHIM/03	1 modulo 5 CFU
*Chimica Analitica	CHIM/01	1 modulo 5 CFU
*Chimica Analitica (lo studente sosterrà un unico esame integrato comprendente i due moduli)	CHIM/01	1 modulo 1 CFU
Chimica Organica	CHIM/06	1 modulo 5 CFU
Chimica delle sostanze organiche naturali	CHIM/06	1 modulo 5 CFU
Biologia Molecolare I	BIO/11	1 modulo 5 CFU
*Biologia Molecolare II	BIO/11	1 modulo 5 CFU
*Biologia Molecolare II (lo studente sosterrà un unico esame integrato comprendente i due moduli)	BIO/11	1 modulo 1 CFU
Microbiologia	BIO/09	1 modulo 5 CFU
Lingua Inglese		1 modulo 5 CFU
Metodi fisici in chimica organica	CHIM/06	1 modulo 5 CFU
Chimica Farmaceutica	CHIM/08	1 modulo 5 CFU
Tecnologia Soci. e Legisl. Farmac.	CHIM/09	1 modulo 5 CFU
Fisiologia generale I	BIO/09	1 modulo 5 CFU
Fisiologia generale II	BIO/09	1 modulo 5 CFU
Biochimica I	BIO/10	1 modulo 5 CFU
Biochimica II	BIO/10	1 modulo 5 CFU
Farmacologia	BIO/14	1 modulo 5 CFU
Farmacologia e Farmacoterapia	BIO/14	1 modulo 5 CFU
Fitochimica	BIO/15	1 modulo 5 CFU
Biotechnologia delle Piante Officinali I	BIO/15	1 modulo 5 CFU
Biotechnologia delle Piante Officinali II	BIO/15	1 modulo 5 CFU
Patologia generale I	MED/04	1 modulo 5 CFU
Patologia generale II	MED/04	1 modulo 5 CFU
Igiene	MED/42	1 modulo 5 CFU
Formulazione e legislazione dei Prodotti Cosm.	CHIM/09	1 modulo 5 CFU
Analisi dei Prodotti Cosmetici	CHIM/09	1 modulo 5 CFU
Chimica dei Prodotti Cosmetici	CHIM/09	1 modulo 5 CFU
Fitofarmacia I	BIO/15	1 modulo 5 CFU
Fitofarmacia II	BIO/15	1 modulo 5 CFU

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)